

N. 00517/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Iacovino Cosmo, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Conticiani, con domicilio eletto presso l'avv. Giulio Liscio in Perugia, via Siepi 16/A;

contro

- Comune di Ficulle, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Urbano Barelli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Cesare Beccaria, 11;

- Sindaco del Comune di Ficulle quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia, via degli Uffici, 14;

- U.T.G. - Prefettura di Terni, Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia;

nei confronti di

Comune di Parrano;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n 26 del 14.06.2013, pubblicata dal 15.06.2013 al 29.06.2013, con la quale il Sindaco del Comune di Ficulle, esercitando i poteri di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, dichiarava lo stato di emergenza locale a seguito del dissesto diffuso in localita' Olevole, Casetta e Molino di Ficulle provocato dagli eventi alluvionali dei giorni 11,12 e 13 novembre 2012 e riconosceva "l'indifferibilita' e l'urgenza dei primi interventi di messa in sicurezza e di eliminazione delle situazioni di pericolo imminente consistenti nella realizzazione di una viabilità alternativa che consente di collegare la strada comunale di Olevole con la strada provinciale di Parrano, attraverso la strada vicinale del Piano, localita' Mulino, Casetta, Pian della Loia e Colombaio”;

- della deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 10.6.2013 - richiamata nella predetta ordinanza e di cui il ricorrente non ha disponibilita' - con la quale veniva incaricato il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia di realizzare la viabilita' alternativa sopra citata;

- della nota sindacale del 18.7.2013 prot. n. 3934;

- del progetto esecutivo dell'intervento e degli atti allo stesso correlati ivi inclusa la relazione generale al progetto esecutivo del 13.6.2013, le planimetrie di progetto di cui alle tavole 1,2,3 del 13.6.2013, il computo metrico estimativo e quadro economico datato 13.6.2013;

- ove occorra, delle determinazioni di estremi ignoti assunte dalla "assemblea pubblica" del 21.5.2013 con cui sarebbe stato approvata, secondo quanto dichiarato nella relazione generale al progetto del 13.6.2013, la viabilità alternativa controversa che consente "di collegare la strada comunale di Olevole con la strada provinciale di Parrano, attraverso la strada vicinale del Piano, le località :Mulino, Casetta; Pian della Loia e Colombaio";
- ove occorra, della nota del 15.7.2013 con la quale il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia trasmetteva al Comune di Ficulle "l'avviso ai creditori" ex art. 218 del DPR n. 207/2010;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, sebbene non richiamati nei provvedimenti impugnati, lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente;
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione dell'area illegittimamente occupata con conseguente declaratoria del relativo obbligo in capo agli enti resistenti, primo tra tutti l'Amministrazione comunale;
- e per la condanna del Comune resistente e/o di eventuali altre amministrazioni coinvolte nella procedura al risarcimento di tutti i danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ficulle e del Sindaco *pro tempore* di Ficulle in qualità di Ufficiale di Governo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente premette di essere proprietario di immobili siti in Ficulle, ai quali si accede attraverso le strade vicinali della “Casetta” e “Piano del Mulino” (alla cui manutenzione partecipa nella misura dell'862,64/1000). Espone di avere conseguito dall'Amministrazione comunale, con riferimento all'area di sua proprietà, area boscata e sita nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, tre permessi di costruire per la ristrutturazione con cambio di destinazione del manufatto ivi insistente ed ampliamento del fabbricato per destinarlo ad attività ricettiva extra alberghiera; l'attivazione della struttura era prevista per aprile 2014.

Con l'impugnata ordinanza n. 26 del 14 giugno 2013, adottata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco di Ficulle ha dichiarato lo stato di emergenza locale a seguito del dissesto diffuso in località Olevole, Casetta e Molino di Ficulle, conseguente agli eventi alluvionali dei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012, e, per l'effetto, essendo divenuto inagibile il ponte sul fiume Chiani, disposto, in quanto indifferibili ed urgenti, i lavori per la realizzazione di una viabilità alternativa provvisoria collegante la strada di Olevole con quella provinciale di Parrano, attraverso la strada vicinale del Piano del Mulino e la realizzazione di un nuovo tratto.

I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con conseguente trasformazione di una originaria “viabilità campestre”, utilizzata essenzialmente dai proprietari frontisti, in una viabilità destinata all’ordinario transito di autoveicoli con massa fino a cinque tonnellate.

Il mutamento della tipologia della viabilità, ormai divenuta stradale, ha determinato la irrealizzabilità dell’intervento edilizio in corso di esecuzione da parte del ricorrente.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000; eccesso di potere per difetto dei presupposti e per sviamento dalla causa tipica; violazione degli artt. 12, 20 e 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001; violazione dell’art. 21 *septies* della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 285 del 1992; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

L’ordinanza contingibile ed urgente è stata adottata in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 54 del t.u.e.l. e con sviamento dalla causa tipica, atteso che nessuna “urgenza” poteva essere invocata, stante il lungo lasso di tempo decorso dall’insorgere degli eventi franosi, risalenti al novembre 2012. Difetta altresì il requisito della “imprevedibilità” degli eventi da cui origina la minaccia di pericolo per la incolumità pubblica, in quanto il Comune ha ommesso ogni iniziativa volta ad eliminare “la vecchia frana” a monte dell’abitato di Olevole, che si è riattivata a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012. Eventualmente l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento ablatorio, quale l’occupazione d’urgenza, rimanendo comunque nel rispetto del principio di tipicità, con conseguente

previsione di un indennizzo; si è invece al cospetto di un provvedimento *extra ordinem* che ha consentito all'Amministrazione di asservire un bene privato alla pubblica utilità, senza corrispondere ai soggetti incisi dal provvedimento alcun tipo di ristoro.

Sussiste anche l'incompetenza del Sindaco ad assentire il progetto, nonchè la violazione degli artt. 12, 20, 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 mancando il presupposto della dichiarazione di pubblica utilità.

La strada interessata dal provvedimento gravato non può qualificarsi come vicinale di uso pubblico, ed infatti il passaggio preesistente nella via campestre era sporadico ed occasionale, non certamente un "transito generalizzato", che potrebbe legittimare l'attribuzione di una destinazione ad uso pubblico della strada.

2) Violazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 285 del 1992 e dell'art. 140 del d.P.R. n. 495 del 1992, anche in relazione all'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000; violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

La "viabilità alternativa" controversa ha una larghezza media di 2,80 metri, usata nel doppio senso di percorrenza; si tratta dunque di una viabilità inidonea a consentire una circolazione stradale in sicurezza nel doppio senso di percorrenza, atteso che le sue dimensioni non rispettano il minimo prescritto dalla normativa rubricata.

3) Violazione degli artt. 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché degli artt. 20 e 7 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per travisamento in fatto ed in diritto; violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

L'ordinanza gravata muove dall'erroneo presupposto che l'intervento realizzato non richieda nulla osta paesaggistico e titolo edilizio. Al

contrario, esclusa la ricorrenza del presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente, le opere di viabilità richiedono il nulla osta, in quanto l'area dalle stesse interessata ricade all'interno dell'Unità di paesaggio 4, ed è sottoposta a vincolo paesaggistico, nè si verte al cospetto di opere di mera manutenzione, come dimostra la costruzione di un ulteriore tratto di strada e la trasformazione della tipologia di viabilità da campestre a veicolare ordinaria, ciò implicando anche il rilascio di idoneo titolo edilizio, in assenza della procedura per la realizzazione di opere di pubblica utilità, prescritta dall'art. 7 del d.P.R. n. 380 del 2001.

4) Eccesso di potere per travisamento in fatto ed in diritto e per difetto di istruttoria; violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 12, 20 e 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, lamentando che, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza gravata, nessuna formale comunicazione in ordine all'urgenza di realizzare i lavori è stata comunicata al ricorrente, che dunque non ha prestato alcun consenso alla realizzazione dell'intervento.

Il ricorrente chiede altresì la riduzione in pristino con restituzione della strada interpodereale privata del Mulino alla originaria destinazione campestre, nonché il risarcimento dei danni a titolo di occupazione, di asservimento dell'area, di mutamento della tipologia della viabilità da campestre a traffico viario indifferenziato con conseguente preclusione alla realizzazione dell'intervento edilizio in corso di esecuzione secondo le caratteristiche e l'utilizzazione per le quali era stato assentito.

Si è costituito in giudizio il Sindaco di Ficulle quale ufficiale di Governo, nonché il Comune di Ficulle, concludendo per la reiezione del ricorso.

Il sig. Iacovino ha esperito motivi aggiunti avverso la deliberazione di Giunta comunale di Ficule n. 87 in data 14 giugno 2013, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la viabilità alternativa, deducendone la illegittimità derivata dalla presupposta ordinanza sindacale n. 26 del 2013, oggetto del ricorso introduttivo, nonché le seguenti ulteriori censure :

5) Violazione degli artt. 12, 20 e 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, anche sotto il profilo dell'incompetenza della Giunta comunale di Ficule ad approvare il progetto di viabilità alternativa; violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 285 del 1992; violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, contestando la sussistenza dei presupposti di urgenza dell'intervento di viabilità alternativa della strada vicinale del Piano.

6) Violazione del combinato disposto degli artt. 40 del d.lgs. n. 285 del 1992 e 140 del d.P.R. n. 495 del 1992; violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, sostanzialmente reiterando il secondo motivo del ricorso introduttivo.

7) Violazione degli artt. 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché degli artt. 20 e 7 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per travisamento in fatto ed in diritto; violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, mediante reiterazione del terzo motivo del ricorso introduttivo.

Le parti hanno svolto ulteriori difese e prodotto documentazione.

All'udienza del 25 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- Il primo e centrale motivo tematico del ricorso contesta l'insussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 54 del t.u.e.l. per

adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, assumendo che lo stato di emergenza, collegato all'alluvione del novembre 2012, e che ha imposto i lavori di creazione di una viabilità alternativa, è in realtà conseguente all'incuria dell'Amministrazione rispetto ad una vecchia frana a monte dell'abitato di Olevole, frazione del Comune di Ficulle; di conseguenza i lavori, che interessano la strada vicinale di "Piano del Mulino" avrebbero piuttosto richiesto un provvedimento ablatorio (di occupazione d'urgenza) con previa dichiarazione di p.u. dell'opera.

Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione.

Di regola, ai sensi dell'art. 54 del t.u.e.l. le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico; tali requisiti non ricorrono dunque allorchè le Amministrazioni possano adottare i rimedi di carattere ordinario. Ne consegue che la scelta dell'Amministrazione deve essere l'esito di un'approfondita istruttoria e richiede un'adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico dei privati (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490; T.A.R. Umbria, 29 agosto 2013, n. 451).

Il ricorrente assume come nella fattispecie controversa non ricorrano i requisiti dell'urgenza ed imprevedibilità, risalendo gli eventi franosi al novembre 2012.

Ritiene il Collegio che l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non sia richiesta dalla norma (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024), così che non è preclusiva dell'utilizzo dello strumento *extra ordinem* la preesistente conoscenza della situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Guardando dunque al requisito dell'urgenza, lo stesso appare ravvisabile nel caso di specie, ove la creazione di una viabilità provvisoria alternativa (per collegare la strada di Olevole con quella di Parrano) consegue all'inagibilità del ponte sul fiume Chiani.

La situazione di urgenza non è stata ridimensionata dal tempo decorso dall'evento alluvionale, come dimostra anche la sequenza degli atti intervenuti : la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2013 che ha dichiarato lo stato di emergenza per novanta giorni, l'ordinanza sindacale n. 17 del 25 marzo 2013 per l'esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza dello stato dei luoghi, ed, ancora, la ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 giugno 2013.

La dichiarazione dello stato di emergenza (in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche) ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 conferisce un (differente) potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, i cui presupposti collimano peraltro con quelli posti a base dell'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Sussistendo dunque, al 9 maggio 2013, le condizioni per prorogare lo stato di emergenza, può ritenersi che, al successivo 14 giugno, fossero ravvisabili le condizioni per l'adozione dell'ordinanza gravata.

Sempre con riguardo all'urgenza del provvedere, significativo è il richiamo, da parte dell'ordinanza, della delibera di Giunta comunale n. 76 in data 10 giugno 2013, in cui sono analiticamente rappresentati i profili di urgenza militanti in favore della creazione di una viabilità alternativa per l'abitato di Olevole per il periodo di esecuzione dei lavori di stabilizzazione della frana e della strada.

2. - Con il secondo mezzo di gravame si lamenta l'inidoneità dimensionale della viabilità alternativa, che, avendo una larghezza media di 2,80 metri, non rispetterebbe il minimo prescritto dall'art. 140 del d.P.R. n. 495 del 1992, contenente il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Il motivo è infondato, atteso che il potere di ordinanza ai sensi dell'art. 54 del t.u.e.l. consente di derogare provvisoriamente alle norme ordinarie, anche del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Va aggiunto che l'ordinanza gravata esclude espressamente il transito, nella viabilità alternativa, di veicoli di massa superiore al limite di cinque tonnellate, e lo limita esclusivamente agli addetti ai lavori, nonché ai proprietari o conduttori dei fondi non altrimenti raggiungibili, stabilendo inoltre che «a causa delle limitate dimensioni e condizioni geometriche e topografiche, sull'intero tratto, compreso tra l'intersezione con la strada comunale di Olevole ed il confine di comune, la massima velocità consentita dovrà essere contenuta in 20 chilometri orari e gli utilizzatori dovranno prestare la massima attenzione, al fine di evitare danni a : persone, cose ed animali, derivanti da un uso improprio od imprudente dell'infrastruttura».

Anche sotto tale profilo l'ordinanza, nel suo corredo motivazionale, appare proporzionata alle esigenze di prevenzione dei pericoli per l'incolumità pubblica cui è finalizzata.

Tale limitato uso della strada che consente la viabilità provvisoria risulta sostanzialmente confermata dalla relazione di servizio in data 10 febbraio 2014 del responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Locale del Comune di Ficule (all. n. 43 della produzione di parte resistente).

3.- Analoghe considerazioni, circa la portata derogatoria della disciplina ordinaria da parte delle ordinanze contingibili ed urgenti, militano nel senso della infondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica (pur evincendosi dalla documentazione in atti l'esistenza di un'interlocuzione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria) e del titolo edilizio per la realizzazione della contestata opera di costruzione di una viabilità alternativa temporanea.

4. - Anche il quarto mezzo di gravame, con il quale si deduce la mancata partecipazione al procedimento e tanto più l'assenza di un consenso espresso dal ricorrente alla realizzazione dell'intervento, è infondato.

Come regola, infatti, rinvenendosi il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile nella sussistenza e nell'attualità del pericolo, cioè del rischio grave ed imminente per l'incolumità pubblica, senza che rilevi la circostanza che la situazione di pericolo sia nota da tempo, non occorre il rispetto delle regole procedurali poste a presidio della partecipazione del privato ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, risultando le stesse incompatibili con l'urgenza di provvedere,

anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, aggravantesi con il trascorrere del tempo; di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio per l'urgenza di provvedere (Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 marzo 2012, n. 245; T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 maggio 2010, n. 11327).

Tale considerazione è assorbente ai fini del decidere, in quanto non occorre, per l'adozione della gravata ordinanza contingibile ed urgente, la previa instaurazione di un contraddittorio procedimentale, e tanto meno il consenso di un soggetto interessato e/o temporaneamente pregiudicato dalla stessa. Irrilevante, sul piano giuridico, è dunque l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, peraltro in un contesto di non agevole interpretazione, dell'"assenso dei privati frontisti"; a tale riguardo, per mera chiarezza, va rilevato come dalla documentazione in atti si può evincere solamente che un qualche rapporto di comunicazione tra l'Amministrazione ed il ricorrente vi sia stato, come sembra indicare il contenuto di un mail in data 27 giugno 2013 (all. n. 32 del fascicolo del Comune di Ficulle), di trasmissione dell'ordinanza al sig. Iacovino.

5. - Il ricorso introduttivo con l'annessa domanda risarcitoria deve dunque essere respinto; va evidenziato peraltro come profili di danno non possano, in astratto, escludersi in relazione allo stato dei luoghi, quale risulterà all'esito dell'intervento di viabilità temporanea.

6. - Con riguardo alla domanda di restituzione della strada interpoderale all'originaria destinazione campestre, va osservato che la medesima è

postulata come effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento, ed in tale misura è destinata ad essere disattesa, in conseguenza della reiezione dell'azione di annullamento.

Resta inteso che il provvedimento contingibile ed urgente rinviene il proprio fondamento di razionalità nella temporaneità, peraltro inequivocabilmente affermata nel provvedimento impugnato, con la conseguenza che la protrazione a tempo indeterminato dei lavori di ripristino del ponte (lavori che, sulla base della nota, versata in atti dal Comune di Ficulle, in data 27 gennaio 2014 del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, ente attuatore, avrebbero dovuto essere eseguiti entro l'estate 2014) potrebbe, sempre in astratto, enucleare ulteriori profili di illegittimità, e consentire l'attivazione di differenti azioni.

7. - Procedendo alla disamina dei motivi aggiunti, aventi ad oggetto la deliberazione della Giunta comunale di Ficulle n. 87 in data 14 giugno 2013, di "approvazione del progetto viabilità alternativa Olevole", va anzitutto disatteso, alla stregua di quanto precede, il primo motivo, con il quale ne viene dedotta l'illegittimità derivata dall'invalidità della presupposta ordinanza n. 26 del 2013.

8. - Il secondo motivo aggiunto è infondato, se non anche inammissibile, nella parte in cui reitera le doglianze, in realtà concernenti l'ordinanza n. 26 del 2013, relative all'insussistenza dei presupposti di urgenza, ed, in via consequenziale, relative all'asserita necessità di fare ricorso ai tipici provvedimenti ablatori reali.

Giova aggiungere, con riguardo a questo secondo profilo, che diverso è il campo di applicazione dell'ordinanza contingibile ed urgente rispetto

a quello dell'invocato art. 22 bis del d.lgs. n. 267 del 2000, norma che disciplina l'occupazione d'urgenza, la quale si colloca comunque in una fase attuativa rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 24 settembre 2013, n. 4697; Sez. IV, 9 dicembre 2011, n. 6468).

Il motivo è parimenti infondato nella parte in cui deduce l'incompetenza della Giunta comunale all'approvazione del progetto di viabilità alternativa, nell'assunto che tale provvedimento rientri, ai sensi dell'art. 42 del t.u.e.l., nelle competenze del Consiglio comunale, incidendo sulla pianificazione urbanistica, nella misura in cui verrebbe tramutata in area a traffico generalizzato una viabilità campestre.

Ed invero la competenza attribuita ai Consigli comunali è circoscritta, in maniera tassativa, agli atti fondamentali di natura programmatica od aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre spettano alle Giunte, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2832; Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6536).

La competenza generale e residuale della Giunta le attribuiva dunque, nel caso di specie, il potere di approvazione del progetto di viabilità alternativa di Olevole, non comportante una variante allo strumento urbanistico, in ragione della sua temporaneità, prevista per il tempo di ripristino del ponte sul fiume Chiani.

9. - Il terzo ed il quarto motivo aggiunto, in quanto reiterativi della seconda e della terza censura svolte con il ricorso introduttivo, sono, per le stesse ragioni, infondati, e devono pertanto essere disattesi.

10. - In conclusione, alla stregua di quanto precede, devono essere respinti il ricorso ed i motivi aggiunti con la connessa domanda risarcitoria.

La natura della controversia, con le problematiche, per entrambe le parti, connesse ad un intervento di necessità ed urgenza, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

